

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

58° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1637) *CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(4102) *Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . Pag. 2, 6, 8 e *passim*

BERNASCONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 6, 7, 9

CAMERINI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 13

CAMPUS (*AN*) 5, 12

CÒ (*Misto*) 6, 14

DE ANNA (*Forza Italia*) 10, 13

DI ORIO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 8, 12

GRECO (*Forza Italia*) 5, 6, 7 e *passim*

MANARA (*Lega Nord-per la Padania indep.*) . 4, 10, 14

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità* 4, 7, 8 e *passim*

MONTELEONE (*AN*) 13

LAVAGNINI (*PPI*) 14

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(4102) Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714, 1945 e 4102. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel nuovo testo unificato.

Nella seduta del 20 luglio scorso è stato approvato l'articolo 6 del nuovo testo unificato ed ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 7. Ricordo che il testo dell'articolo 7 è il seguente:

Art. 7.

(Disposizioni penali)

1. Chiunque sottopone a *doping* un atleta professionista, dilettante o amatoriale, anche consenziente, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la salute, con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque determina un atleta professionista, dilettante o amatoriale, a sottoporsi a *doping* se dal fatto deriva pericolo per la salute.

3. La pena di cui al comma 1 è aumentata: a) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; b) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ovvero di una Federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dell'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), alla condanna consegue l'interdizione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni dagli uffici direttivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Confederazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci e delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Ricordo altresì che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Chiunque illecitamente fornisce, anche a titolo gratuito, ad atleti professionisti, dilettanti o amatoriali, i medicinali ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, individuati a norma dell'articolo 1-bis, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni».

7.100

CARELLA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni».

7.1

DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni».

7.200

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «da tre mesi a tre anni» con le altre: «sino a tre anni» e le parole: «da lire 5 milioni a lire 100 milioni» con le altre: «sino a 100 milioni».

7.2

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire le parole: «o con la multa» con le altre: «e con la multa».

7.3

MANARA

Sopprimere il comma 3.

7.4

MANARA

Sopprimere il comma 5.

7.5

MANARA

Ricordo che l'emendamento 7.1 è stato ritirato e che il rappresentante del Governo aveva proposto la seguente riformulazione dell'emendamento 7.200:

Al comma 3, sostituire le parole: «la pena di cui al comma 1 è aumentata» con le altre: «la pena e la reclusione da 4 mesi a 4 anni».

Devono ancora essere illustrati gli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5.

MANARA. Signor Presidente, ritengo l'emendamento 7.3 importante e fondamentale ai fini delle disposizioni penali, perchè non è accettabile che un atleta, che sia dilettante o che sia amatoriale, anche consenziente, sottoposto al *doping* debba essere punito solo con una multa che va da 5 a 100 milioni di lire. È assurdo pensare che solo con una multa, quindi con un provvedimento sostanzialmente di carattere amministrativo, si liquidi la questione *sic et simpliciter*. È ben vero che la discrezionalità appartiene al giudice, ma, una volta deciso da parte del giudice questo tipo di multa, secondo me questa non è sufficiente ad arrivare al livello di punizione adeguato allo stesso pericolo per la salute dell'atleta che il *doping* comporta.

Quindi, il nostro emendamento ha lo scopo di contemplare tutti e due gli aspetti punitivi: sia la reclusione, che riteniamo valida da tre mesi a tre anni, sia la multa, di importo compreso tra 5 milioni e 100 milioni.

Vi deve essere la contemporanea accettazione dei due aspetti civile e penale. Ecco perchè abbiamo l'intenzione di sostenere questo emendamento, che è estremamente importante per una legge che si prefigge di combattere il *doping* fino in fondo. E, d'altra parte, riteniamo questo emendamento l'unico deterrente dissuasivo contro questa filosofia imperante dell'impunità; prevedendo soltanto la multa come punizione garantiamo un ampio margine di impunità a chi commette il reato di *doping*.

MANGIACAVALLLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, presento il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 7, di cui do lettura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Chiunque illecitamente fornisce, anche a titolo gratuito, ad atleti professionisti, dilettanti o amatoriali, i medicinali ovvero adotta i metodi individuati a norma dell'articolo 1-*bis*, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

2. La stessa pena si applica a chiunque determina una delle persone indicate nel comma 1 a sottoporsi a *doping*.

3. La pena della reclusione è aumentata da quattro mesi a quattro anni:

a) se dal fatto deriva pericolo per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenni;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione per un periodo non inferiore a sei mesi né superiore a tre anni dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, delle società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci e delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato».

7.300

IL GOVERNO

CAMPUS. Signor Presidente, intervengo per sottolineare un'incongruenza contenuta nell'emendamento al nostro esame. Ferma restando la possibilità di discutere dell'aumento della reclusione, ritengo che il periodo di interdizione, previsto al comma 5, debba essere in qualche misura corrispettivo al periodo di reclusione previsto al comma 2.

GRECO. Signor Presidente, non condivido l'opinione del senatore Campus, perchè la pena accessoria, quella dell'interdizione, ha finalità ben diverse dalla pena principale, quella della reclusione. Ricordo, in proposito, che la pena detentiva non coincide mai con quella interdittoria.

Non mi trovo d'accordo neanche con la proposta del Governo di aumentare la pena. Il testo della Commissione, secondo me, raggiungeva lo stesso fine, anzi per certi aspetti assicurava e tranquillizzava di più tutti coloro che condividono la criminalizzazione (io non sono tra questi). Que-

sto perchè quando nel codice penale si parla di aumento della pena di cui al comma x, si lascia la possibilità al giudice di aumentarla fino alla metà. Quindi tre anni potrebbero diventare quattro anni e mezzo e tre mesi quattro mesi e mezzo. Se la vostra preoccupazione è quella di seguire le indicazioni che giungono dall'esterno, da persone preoccupate che non si colpiscano a sufficienza determinati reati, ritengo che in questa maniera non otteniate l'obiettivo che vi prefiggete. Non capisco il perchè del suggerimento di un aumento del genere.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Greco, condivido la sua osservazione.

CÒ. Signor Presidente, desidero anzitutto chiarire che dal mio punto di vista non esiste coordinamento tra l'aggravante e la sanzione principale. Vale a dire, si stabilisce una sanzione speciale, da 4 mesi a 4 anni, per alcune ipotesi che costituiscono delle aggravanti del fatto, mentre la pena principale va da 3 mesi a 3 anni o comporta una multa da 5 a 100 milioni. Mi domando che cosa accadrebbe nel caso in cui il giudice ritenesse, nella sua discrezionalità, di applicare soltanto la multa. In questo caso le aggravanti previste dai punti *a)*, *b)* e *c)* che pure dovessero essere ritenute sussistenti non determinerebbero alcun aumento di pena perchè questo è previsto solo per la reclusione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Cò, mi scusi, ma il testo della Commissione comprende sia la pena pecuniaria sia la reclusione.

CÒ. Signor Presidente, secondo me il testo andrebbe corretto dicendo semplicemente: «3. La pena di cui al comma 1 è aumentata» rimandando poi al codice penale l'entità di tale aumento. In caso contrario, risulterebbe evidente un serio problema di coordinamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Cò, sono d'accordo con la sua proposta.

Propongo inoltre che al comma 3, lettera *a)*, la parola: «pericolo» sia sostituita con l'altra: «danno».

BERNASCONI. Signor Presidente, il comma 4 parla di interdizione temporanea. In altri disegni di legge abbiamo espressamente previsto la durata di tale interdizione (nel caso dell'ultima legge sui trapianti gli anni previsti erano due), mentre in questa occasione ciò non è stato fatto. Non vorrei che si comminasse una interdizione di un solo giorno.

GRECO. Senatrice Bernasconi, una norma del codice penale stabilisce la durata minima dell'interdizione. Mi sembra si tratti di tre mesi.

BERNASCONI. Credo comunque che, considerata la gravità dei reati, dovremmo inserire l'entità dell'interdizione.

GRECO. Senatrice Bernasconi, dipende dalle nostre intenzioni se vogliamo assumerci la responsabilità di una valutazione oppure lasciare la questione alla discrezionalità del giudice che di volta in volta, valutando la gravità del caso specifico, potrebbe prevedere un'interdizione anche di un anno. Il codice penale tratta la questione con una norma di carattere generale proprio per distinguere l'interdizione temporanea da quella perpetua.

BERNASCONI. Senatore Greco, non metto in dubbio ciò che lei sta dicendo, però insisto. Siccome ci troviamo di fronte ad un reato professionale molto grave, che va ad inficiare la deontologia professionale, credo sarebbe opportuno indicare nella legge il tempo di sospensione dall'esercizio della professione.

GRECO. Colleghi, se volete essere criminalizzati a tutti i costi, stabilite quel termine; secondo me dovremmo lasciare quest'ultimo alla discrezionalità del giudice. La vostra preoccupazione è quella di penalizzare il medico che prescrive determinati farmaci, ma non vorrei che dimenticaste l'esistenza della sanzione disciplinare prevista dal regolamento dell'ordine dei medici, sanzione spesso assai più pesante di quella prevista dal nostro codice.

BERNASCONI. Signor Presidente, personalmente preferirei che fosse indicata l'entità della sospensione. Non s'intende criminalizzare i medici in generale, ma solo quelli che commettono reato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Colleghi, anche in considerazione del dibattito e del fatto che l'emendamento 7.300, se approvato, assorbirebbe tutti gli altri emendamenti presentati, vorrei proporre alcune modifiche. In primo luogo, sopprimerei il comma 2, perchè mi sembra pleonastico. Inoltre, al comma 3, le parole: «della reclusione è aumentata da 4 mesi a 4 anni» andrebbero sostituite dalle altre: «di cui al comma 1 è aumentata», mentre al comma 3, lettera a), la parola: «pericolo» andrebbe sostituita dalla parola: «danno».

Se il Governo accetta queste modifiche, esprimo parere favorevole.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Accolgo tutte le proposte di modifica avanzate dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 7.300, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 7, nel testo modificato.

È approvato.

A seguito della precedente votazione sono preclusi i restanti emendamenti all'articolo 7.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Doping a fine di frode in competizioni agonistiche)

1. Il *doping*, anche se praticato senza concorsi di altri soggetti da chi partecipa ad una competizione sportiva, è considerato atto fraudolento ai fini della configurabilità del delitto di frode in competizioni sportive previsto dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

8.1 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

DI ORIO. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

GRECO. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 8.1, se il presentatore lo permette, e anche chiarire il motivo per il quale sono favorevole alla soppressione dell'articolo 8.

Dobbiamo tener presente che questa legge, che ha come oggetto la lotta al *doping*, mantiene l'atleta completamente estraneo dall'aspetto sanzionatorio, come appare da una rapida analisi delle norme che abbiamo esaminato e poi approvato. L'atleta viene «penalizzato», «criminalizzato» soltanto con il richiamo, fatto in questo articolo 8, della legge n. 401 del 1989 sulla frode sportiva, emanata per il cosiddetto «Totonero» e le scommesse clandestine, che tra l'altro è rimasta completamente inattuata (forse non c'è neppure una sentenza di condanna emessa in applicazione di questa legge). Pertanto mi sembra opportuno sopprimere completamente questo articolo, anche se inizialmente sono stato critico sul fatto che sotto l'aspetto sanzionatorio fosse completamente escluso l'atleta, soprattutto quello professionista.

A mio parere, abbiamo compiuto una scelta sbagliata equiparando di fatto l'atleta professionista, l'atleta amatoriale e il dilettante al tossicodipendente, alla vittima del consumo e dell'abuso di droga. Così non è, l'atleta e il consumatore di sostanze stupefacenti per me non sono la stessa

cosa. Soprattutto l'atleta professionista è spinto da interessi egoistici, individuali, propri, non può essere considerato vittima del preparatore atletico, del dirigente della società, del dirigente del CONI, e così via; è invece mosso da interessi propri, anche economici, perchè vuole il premio, vuole fare più *goal*, vuole essere il primo della classe. Ad ogni modo, una volta che abbiamo fatto questa scelta di fondo, non vedo perchè dobbiamo poi andare a colpire l'atleta dicendo che: «il *doping*, anche se praticato senza concorsi di altri soggetti da chi partecipa ad una competizione sportiva, è considerato atto fraudolento».

Quindi, se approviamo questo articolo, innanzitutto approviamo una normativa che è rimasta inattuata; in secondo luogo, l'atleta potrà sempre dire che non sapeva quello che gli facevano assumere, per cui verrà sempre e comunque esclusa la sua responsabilità; ma non solo: c'è il rischio e il pericolo di aprire il mondo dello sport ad ingerenze continue da parte dell'autorità giudiziaria, con conseguenze negative sulla regolarità di svolgimento delle gare, perchè molti magistrati, molti pubblici ministeri vogliono fare i protagonisti e fare carriera anche esponendosi con continue notizie di stampa. Il mondo dello sport - ieri lo ricordava ad altro proposito il senatore Di Orio - attira molti, attira i politici ma attira anche i magistrati, perchè al magistrato fa piacere essere nominato nelle cronache giornalistiche nel momento in cui mette sotto processo la squadra del Torino, del Milan, e così via, oppure il tale o talaltro giocatore. Allora dobbiamo stare attenti, perchè nel momento in cui consentiamo l'ingerenza completa anche per questo tipo di accertamento, relativo alla frode sportiva, rischiamo di bloccare l'intera attività; infatti, poichè la frode sportiva può incidere sul risultato della gara, dovremmo costringere colui il quale deve giudicare l'illecito amministrativo eventualmente anche a rivedere quello che è stato il risultato finale della gara.

Ripeto, sottoscrivo in pieno questo emendamento soppressivo, perchè a questo punto preferisco che l'atleta venga considerato al di fuori di qualsiasi responsabilità, anche se personalmente avrei fatto una scelta diversa.

BERNASCONI. Signor Presidente, voglio giustificare la *ratio* di questo emendamento, che non vuole assolutamente significare un allentamento della tensione nella lotta contro il *doping*. Dobbiamo considerare che l'atleta, in quanto tale, è passibile di sanzione da parte dell'ordinamento sportivo, che dal suo punto di vista è molto più grave di qualsiasi altra pena.

Voglio anche precisare che abbiamo inserito gli atleti amatoriali e dilettanti perchè sono spesso fortemente condizionati, non per loro interessi ma dalle società di appartenenza, ad assumere delle sostanze senza che si rendano esattamente conto della gravità del fatto e degli effetti sulla loro salute.

In altre parole, bisogna distinguere la gravità della situazione e dell'azione di chi fornisce le sostanze dopanti e quindi considerare che per l'atleta la pena sportiva è una penalizzazione sufficiente.

MANARA. Signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento perchè riteniamo che vi sia la possibilità che si configuri il delitto di frode, per cui non si può esimere anche l'atleta dalle proprie responsabilità.

Qualcuno ha sollevato l'ipotesi che gli atleti possano non essere al corrente di situazioni di questo genere e di pratiche finalizzate al *doping*. La realtà non è questa. Sono personalmente convinto che tutti gli atleti, da quelli amatoriali fino ai professionisti, sono consapevoli di quanto si fa nei loro confronti per ottenere determinati risultati. Ecco perchè ribadisco la mia contrarietà a questo emendamento e sono favorevole al mantenimento dell'articolo 8.

DE ANNA. Signor Presidente, insieme al senatore Bruni, aggiungo la mia firma all'emendamento 8.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 8.

Non è approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9:

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 2, valutati in lire un miliardo per l'anno 1999 e due miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire tre miliardi a decorre dall'anno 2000, è a carico del Comitato olim-

pico nazionale italiano che vi provvede mediante utilizzo dei fondi già destinati al laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo le cui attività cessano ai sensi dell'articolo 3, comma 3. L'importo corrispondente al predetto onere è versato dal Comitato olimpico nazionale italiano all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità».

9.200

IL GOVERNO

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 9.200.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

GRECO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario sull'emendamento 9.200. Stiamo varando una legge importante, con la quale vogliamo combattere il *doping*. Anche in questa Commissione si è parlato della gravità di alcuni episodi che hanno turbato in questi ultimi anni l'opinione pubblica, ma lo Stato, poichè vuole leggi a costo zero, come avviene spesso nel settore della giustizia, ha previsto per questi tre anni una somma irrisoria. Già quindi non ero d'accordo con l'entità della copertura, ma adesso constato una vera e propria beffa: con un emendamento il Governo vuol fare ricadere l'onere derivante dall'applicazione della legge su un organismo che dalla stessa non ha ricevuto che penalizzazioni. Il CONI, infatti, è stato chiamato in causa con le sanzioni penali (che il Governo voleva portare fino a 4 anni per il reato di *doping* commesso da parte di un suo dirigente) ed ha visto diminuire le proprie competenze e la propria autonomia. Non è possibile che si giunga a scaricare su questo organismo il costo di un disegno di legge che ha come obiettivo la tutela della salute dei cittadini; infatti – almeno su questo siamo tutti d'accordo – la lotta al *doping* è finalizzata proprio al raggiungimento di questo obiettivo. Ripeto, questo Stato e l'attuale Governo di sinistra lo vogliono scaricare sul CONI.

Avrei preferito una copertura finanziaria a carico dello Stato, nonchè risorse più ingenti di quelle previste. Se vogliamo combattere questo fenomeno, dobbiamo investire molto di più e soprattutto soldi dello Stato. Si dice che ci sono determinati fondi già destinati al CONI, ma chi può dire che questi non siano stati investiti per precedenti controlli, sia pur effettuati in maniera non impeccabile? Ribadisco il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

CAMPUS. Signor Presidente, sono molto scettico nei confronti di questo emendamento, anche perchè l'articolo 9, così come proposto dalla Commissione, proponeva una copertura finanziaria finalizzata. In effetti, sappiamo che istituendo una commissione, anche per non ricevere un pa-

rere globale negativo da parte della 5^a Commissione, dobbiamo indicare la fonte dalla quale questa trae sostegno.

DI ORIO. Si tratta di un'indicazione più ampia.

CAMPUS. Sì, ma sospetta e che scarica sul CONI la globalità della spesa.

Con questo testo, potremmo anche prevedere che competenze del Ministero della sanità vengano trasferite sanitarimente...

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Campus, le ricordo che l'articolo 3 è stato modificato e che le competenze non sono più del Ministero, ma della commissione.

CAMPUS. Allora, a maggior ragione sarebbe stato corretto indicare che le finalità finanziarie erano tutte a carico della commissione.

Non sono poi affatto d'accordo con l'intenzione di scaricare l'intera spesa sul CONI. È un dovere dello Stato quello di intervenire in questo settore, poi come questo ottenga i soldi, magari aumentando le quote di detrazione delle schedine del Totocalcio, non importa, ma che una legge del Parlamento scarichi sul CONI le spese che questa prevede, mi sembra assolutamente incongruo. Attribuiamo allo Stato l'onere della spesa, poi questo potrà decidere di scaricarlo sul CONI. Il nostro interlocutore è lo Stato, non il CONI. Confermo il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale.

DI ORIO. Signor Presidente, cercherò di essere breve; pur tuttavia sono costretto ad evidenziare alcuni aspetti. Il senatore Greco è molto simpatico, ci ha fornito consigli giuridici importanti, con lui abbiamo avuto anche scambi accesi, ma vorrei fargli presente che noi non siamo abituati a questi richiami al Governo di sinistra e allo Stato di sinistra. Forse nella Commissione giustizia ciò avviene spesso, ma in questa sede no, anche perchè ci vantiamo di avere una connotazione tecnica. Insistere quindi con questi argomenti fa pensare più che altro ad uno *spot* televisivo.

In realtà, i tre miliardi previsti dall'articolo sulla copertura finanziaria sono già in possesso dello Stato e distribuiti tra i suoi vari organismi strumentali. Tutti hanno detto, sarebbe interessante riprendere questo dibattito, che non era una carenza di risorse che ci impediva di esercitare un controllo e di realizzare un'attività *antidoping*, bensì il cattivo uso delle risorse esistenti. Si tratta, senatore Greco, di cambiare sistema, di non sprecare soldi; quindi trovo giusta questa collocazione. L'intervento non è affatto minimale, ma occorre compiere un passaggio virtuoso in modo che le risorse vengano utilizzate per i fini specifici cui sono destinate. Dai calcoli eseguiti risulta che queste sono le risorse che servono; utilizziamole e non cerchiamo di approfittare di ogni legge per istituire baracconi o assumere nuovo personale. Questo stanziamento, in un'ottica di utilizzazione piena e consapevole, è più che sufficiente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 9.200, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE ANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con grande piacere che Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento, che ci ha impegnato per più di due anni e che viene approvato proprio in un momento particolare della storia dello sport italiano e anche mondiale, un momento in cui proprio il problema *doping* si è fatto sempre più sentire in tutti i suoi aspetti e, soprattutto, ha coinvolto quasi tutti gli sport sia a livello professionale che dilettantistico e amatoriale. Credo quindi che questa normativa – che ci ha fatto «sudare» per più di due anni – venga approvata nel momento giusto anche se forse con un po' di ritardo.

CAMERINI. Signor Presidente, diamo il nostro voto convinto a questo disegno di legge, che rappresenta una tappa nella lotta contro il fenomeno del *doping* e al cui esame abbiamo partecipato attivamente. Questa Commissione conclude così un dibattito che è stato molto vivo e sentito nel paese e che ha radici anche in documenti internazionali come la Convenzione di Strasburgo.

Penso che nel corso dell'esame il testo sia stato migliorato, definendo in modo preciso cosa significa *doping* e i compiti della commissione di controllo; abbiamo anche identificato la possibilità di avere più laboratori accreditati, il che permetterà un più capillare ed esteso controllo del fenomeno *doping*.

Per queste ragioni, e con il nostro apprezzamento per il lavoro del relatore e del Governo, dichiariamo il nostro voto favorevole.

MONTELEONE. Signor Presidente, una problematica così vasta non poteva essere trattata in tempi brevi. In effetti, il dibattito è stato lungo e riteniamo che abbia portato dei miglioramenti, così come era necessario che fosse.

Noi dichiariamo il nostro voto favorevole sia pure con una riserva. Avremmo infatti voluto che anche in questo caso, come è avvenuto per un altro tema che ha interessato fortemente l'opinione pubblica, quale quello dei trapianti, venisse data la massima importanza alla prevenzione. Abbiamo votato contro l'ultimo articolo, quello relativo alla copertura finanziaria, proprio perchè avremmo voluto almeno un impegno – e lo sollecitiamo prima del voto finale – del Governo affinché individuasse il modo – così come è stato fatto per la legge sui trapianti – di impegnare una parte delle risorse finanziarie per una efficace azione informativa sul fronte della prevenzione. Con questa riserva, dichiariamo il nostro voto favorevole.

MANARA. Signor Presidente, esprimerò un voto nettamente e marcatamente contrario a questo disegno di legge, in quanto lo ritengo un insufficiente deterrente dissuasivo contro la filosofia imperante dell'impunità. In questo Stato, in cui regna sovrana l'impunità in tutti i settori, dico tutti, allargare l'impunità in un settore come quello sportivo dove il *doping* la fa da padrone non mi trova assolutamente d'accordo.

Per queste considerazioni, ribadisco il voto contrario della Lega Nord.

CO'. Signor Presidente, annuncio il voto contrario di Rifondazione Comunista per almeno due ragioni. La prima è che il testo base da cui siamo partiti è stato completamente rimaneggiato con risultati negativi. In particolare, questa operazione ha condotto a una carente definizione del *doping*, senza che sia stato individuato in modo preciso un criterio d'accertamento e di metodologia di accertamento delle sostanze dopanti.

Credo poi che il provvedimento sia insufficiente anche dal punto di vista della repressione penale. Vorrei ricordare che il tipo di sanzione penale introdotto impedisce, dotto il profilo dei metodi di accertamento previsti dal codice di procedura penale, determinate azioni, tra cui, ad esempio, le intercettazioni telefoniche, che con questo tipo di sanzione non sono consentite. In questo modo si impedisce l'accertamento di fatti gravissimi che oggi sono estremamente diffusi e addirittura portano alla morte degli atleti, come già è accaduto con episodi estremamente clamorosi sul piano internazionale, che non sono stati accertati sotto questo profilo.

Per questo ritengo la normativa in esame assolutamente insufficiente, frutto del tentativo del Governo di mediare tra i malintesi interessi del mondo sportivo e l'esigenza di tutelare la salute dell'atleta.

LAVAGNINI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Popolari, che sottolinea la positività di un'azione esclusivamente parlamentare di fronte a problemi importanti come questi. Un'iniziativa del Parlamento che ha dovuto in qualche modo fare i conti anche con i problemi che i Ministeri e le varie organizzazioni interessate hanno posto. Il testo presenta forse alcuni limiti, ma rappresenta comunque un passo importante che il Parlamento ha fatto per reprimere il fenomeno del *doping*.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro anch'io il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

Voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno contribuito a questo lavoro, che è stato veramente faticoso, oltre che naturalmente il rappresentante del Governo.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714, 1945 e 4102, che assumerà il seguente titolo: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

